



# COMUNE DI VALMACCA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26 giugno 2024

**OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore venti e venti nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	Sì
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	No
5. ZAGO CRISTIAN - Consigliere	No
6. CARENINI GIAN GUIDO - Consigliere	Sì
7. CASTELVETRI DANILA - Consigliere	Sì
8. ANTIGA ROBERTO - Consigliere	Sì
9. ROTA ERNESTO - Consigliere	Sì
10. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Partecipa il Vice Segretario Comunale ENRICO Dott. BOVIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Considerato che:

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;
- il Comune di Valmacca partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2017;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna è stato approvato l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025 – TARIP Tassa rifiuti Puntuale;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), anche per l'anno 2024 come da tabella riassuntiva allegata sotto la lettera "ALLEGATO A", che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che dalla tabella riassuntiva del piano finanziario 2024 – ALLEGATO A - si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 157.239,00 di cui €. 81.161,00 per costi variabili (di cui €. 44.490,60 costi variabili puntuali a conferimento) ed € 76.078,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e s.m.i., dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO CHE il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 in data odierna, prevede, all'art. 21, comma 6, che in sede di approvazione del piano tariffario vengono stabiliti gli svuotamenti minimi del contenitore dei rifiuti indifferenziati per ogni utenza e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento in funzione della produzione attesa di rifiuti connessa alla categoria di appartenenza;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2024 elaborate dal gestore del servizio soc. COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data-base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale;

VISTE tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi fissi metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
  - 93% utenze domestiche
  - 7% utenze non domestiche
- ripartizione dei costi variabili metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
  - 93% utenze domestiche
  - 7% utenze non domestiche
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;
- determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B") comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B"), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e s.m.i. al fine di garantire aumenti minimi rispetto alle tariffe anno precedente;
- determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO "C") che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARIP nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo previsto dal Regolamento vigente;
- determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista per i nuclei famigliari con 1 occupante;
- per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 157.239,00, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 48% ai costi fissi e per il 52% ai costi variabili come risultante dalla tabella riassuntiva del PEF – ALLEGATO "A";

VISTO l'art. 38 del vigente Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano tariffario vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARIP;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2024 con la quale il Comune di Valmacca ha determinato le scadenze del pagamento TARIP per il 2024 nel seguente modo:

- 1° rata o rata unica: 31 maggio 2024 acconto con tariffe 2023 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
- 2° rata: 16 settembre 2024 acconto con tariffe 2023 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
- 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2025 saldo - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2024 e addebito degli svuotamenti minimi e di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2024 conterranno quindi anche l'addebito di tali componenti perequative;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Tributi in collaborazione con il gestore COSMO SPA in base al PEF 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

- Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Alessandria;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARIP, approvato con deliberazione propria n. 17 in data odierna, e richiamati in particolare il Titolo III che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe ed il Titolo IV, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARIP;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data 19.08.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di determinare per l'anno 2024 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO C", allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che per l'anno 2024 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP e dall'ALLEGATO C della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
- 4) di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per il periodo 2024-2025;
- 5) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6) di dare atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Alessandria;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI approvato con deliberazione propria n. 17 in data odierna;

- 8) di dare atto che per l'anno 2024 sarà concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP;
- 9) di dare atto che la riscossione della TARIP 2024 dovrà essere effettuata nei seguenti termini e modalità:
- 1° rata o rata unica: 31 maggio 2024 acconto con tariffe 2023 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
  - 2° rata: 16 settembre 2024 acconto con tariffe 2023 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
  - 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2025 saldo - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2024 e addebito degli svuotamenti minimi e di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;
- 10) Di dare atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2024 conterranno l'addebito delle componenti perequative descritte in premessa;
- 11) di dare atto che, in forza del vigente Regolamento Comunale per la TARIP, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARIP di cui al TITOLO IV;
- 12) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 14) di dichiarare, a seguito di votazione separata unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

**CONSIGLIO COMUNALE n. 19 DEL 26/06/2024**

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024

---

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.**

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dominga CREPALDI

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/06/2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to BOVIO PIERO

IL VICE SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to ENRICO Dott. BOVIO

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 287 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 18/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

*Addì 18/07/2024*

IL VICE SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to Dott. Enrico Bovio

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

*Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)*

*Addì 26-giu-2024*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 18/07/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico Bovio